

DIPARTIMENTO TERRITORIO – AMBIENTE
Servizio Gestione Rifiuti e Bonifiche
dpc026@pec.regione.abruzzo.it

e p.c. AURA S.p.A.
Località Boschetto di Pile, AQ
auramaterials@legalmail.it

e p.c. Servizio Valutazioni Ambientali
dpc002@pec.regione.abruzzo.it

Oggetto: Procedimento su istanza di modifica dell'Autorizzazione Integrata Ambientale DPC026/178 del 31/07/2017 Società AURA S.p.A. a Socio Unico S.S. 17 – Località Boschetto di Pile, (AQ). Riscontro nota prot. n. 44970 del 15/09/2021. Valutazioni tecniche integrative

A riscontro della nota richiamata in oggetto, preso atto delle integrazioni fornite dalla Società a riscontro del parere ARTA prot. 58031 del 26/11/2021, si rimettono nella relazione allegata le valutazioni richieste, elaborate in modo congiunto dall'Area Tecnica e dal Distretto Arta di L'Aquila.

Per quanto non specificato nella relazione allegata, si rimanda alle valutazioni e condizioni già indicate nel parere ARTA prot. 58031 del 26/11/2021, che qui si intendono riportate.

Si evidenzia che le valutazioni tecniche sono attinenti agli aspetti ambientali di competenza e sono rese ai sensi dell'art. 17 della L. 241/90 e smi e del c. 6 dell'art. 29 quater del D. Lgs. 152/06.

Come stabilito al c. 10 dell'art. 29 ter del D. Lgs. 152/06, ogni determinazione è rimessa all'Autorità Competente.

Distinti saluti

Il Direttore del Distretto di L'Aquila
Dott.ssa Virginia Lena
Firmato digitalmente

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
Firmato digitalmente

U
ARTA ABRUZZO
COPIA CONFORME ALL'ORIGINALE DIGITALE
Protocollo N.0001031/2022 del 12/01/2022
Firmatario: VIRGINIA LENA, SIMONETTA CAMPANA, GIOVANNA MANCINELLI

PROCEDIMENTO SU ISTANZA DI MODIFICA AUTORIZZAZIONE INTEGRATA
AMBIENTALE

AURA S.p.A. a Socio Unico S.S. 17 – Località Boschetto di Pile, AQ

Valutazioni tecniche integrative

Società: AURA S.p.A. a Socio Unico
Sede: S.S. 17 – Località Boschetto di Pile, AQ

Attività industriale: Attività di messa in riserva (R13), scambio di rifiuti (R12) e trattamento (R3, R4, R5) di rifiuti RAEE (Rifiuti da apparecchiature Elettriche ed Elettroniche) e altri rifiuti (cavi elettrici), e riciclaggio dei prodotti secondari (materie prime seconde).

CODICE all. VIII alla parte II D. Lgs. 152/06:

- Attività 5.1 b): trattamento fisico
- Attività 5.3 b) 4: trattamento in frantumatori di rifiuti metallici, compresi i rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche e i veicoli fuori uso e relativi componenti. Qualora l'attività di trattamento dei rifiuti consista unicamente nella digestione anaerobica, la soglia di capacità di siffatta attività è fissata a 100 Mg al giorno.
- Attività IPPC 5.5 – Accumulo temporaneo di rifiuti pericolosi non contemplati al punto 5.4 prima di una delle attività elencate ai punti 5.1, 5.2, 5.4 e 5.6 con una capacità totale superiore a 50 Mg, eccetto il deposito temporaneo, prima della raccolta, nel luogo in cui sono generati i rifiuti.

BATC: DECISIONE DI ESECUZIONE (UE) 2018/1147 DELLA COMMISSIONE del 10 agosto 2018 che stabilisce le conclusioni sulle migliori tecniche disponibili (BAT) per il trattamento dei rifiuti.

Premessa

Le attività svolte dalla AURA SpA sono quelle di recupero di rifiuti pericolosi e non pericolosi appartenenti alla categoria dei RAEE e di rifiuti a questi assimilabili per caratteristiche costruttive e merceologiche.

Le operazioni di cui all'allegato D, parte IV del DLgs 152/2006 svolte dal Gestore sono R3, R4, R12 e R13.

L'istanza di modifica sostanziale dell'autorizzazione integrata ambientale propone, a pari potenzialità di trattamento, la revisione dei quantitativi istantanei in giacenza, l'introduzione di nuove categorie di RAEE e di rifiuti trattabili, l'ampliamento degli spazi operativi e l'allineamento del provvedimento autorizzativo alle modifiche normative intervenute.

Il progetto di modifica è già stato preso in esame, con procedimento di verifica di assoggettabilità alla valutazione di impatto ambientale, dalla Regione Abruzzo che ha espresso giudizio favorevole all'esclusione dalla procedura di VIA ed emette Giudizio n. 3393 del 22.04.2021 tenendo conto che:

⇒ *in sede di riesame dell'AIA dovranno essere approfonditi gli aspetti relativi alla congruità del Quadro Riassuntivo delle Emissioni proposto, l'adeguatezza dei nuovi codici EER, le modalità di gestione delle condizioni diverse dal normale esercizio con particolare riferimento al rischio di esondazione tenendo anche conto che in relazione all'interferenza dell'intervento con un'area a pericolosità media P2 del PSDA, la Società in fase di autorizzazione finale dovrà dichiarare la conformità degli interventi proposti alle NTA del PSDA e, ove previsto dalle stesse, acquisire il parere favorevole di compatibilità idraulica.*



Iter Amministrativo

- DPC 021/69 del 23.04.2014, Autorizzazione Unica rilasciata ai sensi dell'art. 208 del D. Lgs. n. 152/2006 e ss. mm. e ii.;
- DPC 026/178 del 31.07.2017, AIA per l'esercizio di un impianto di recupero di RAEE e altri rifiuti non pericolosi rientrante nelle categorie di cui ai punti 5.1 b e 5.3 b dell'Allegato VIII alla Parte II del D. Lgs. n.152/2006 – Variante sostanziale alla D. D. n. DA 21/69 del 23.04.2014;
- DPC 026/247 del 27.10.2017, rettifica e sostituzione integrale dell'AIA n. DPC 026/178 del 31.07.2017;
- DPC 026/131 del 14.05.2019, integrazione ed aggiornamento dell'AIA n. DPC 026/247 del 27.10.2017, modifica non sostanziale;
- DPC 026/195 del 15.10.2020, accorpamento delle disposizioni in un'unica AIA e Volturazione del provvedimento da Accord Phoenix SpA in AURA SpA;
- DPC 026/209 del 21.10.2020, rettifica delle disposizioni dell'AIA n. DPC 026/195 del 15.10.2020 ed emissione nuovo provvedimento(attualmente in vigore).

La Società ha inviato l'istanza di variante sostanziale all'AIA n. DPC026/209 del 21/10/2020 in data 01/06/2021.

L'A.C. in data 27/08/2021 Prot.n. 0347494/21 ha attivato di lavori conferenza dei servizi relativa all'istanza di variante sostanziale all'AIA n. DPC026/209 del 21/10/2020.

ARTA con nota prot. n. 50367 del 15/10/2021 ha richiesto integrazioni.

La documentazione oggetto di valutazione è quella trasmessa dalla AURA S.p.A. con nota del 01/06/2021 e quella integrativa pubblicata a novembre 2021 sul sito dell'A.C. - Servizio Gestione Rifiuti.

Con nota ARTA prot. N.0058031/2021 del 26/11/2021 sono state espresse le valutazioni tecniche sulla documentazione integrativa, con richiesta di alcuni chiarimenti.

La Società ha riscontrato le richieste ARTA con nota datata dicembre 2021, reperibile sul sito web istituzionale del Servizio Gestione Rifiuti della Regione Abruzzo.

In quanto segue, si richiamano gli aspetti oggetto di richieste di approfondimento e chiarimento e le valutazioni ARTA sulle integrazioni prodotte dalla Società. Per quanto non indicato nel presente parere, si richiamano i contenuti e le condizioni riportate nel parere ARTA prot. 58031 del 26/11/2021.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 58031 del 26/11/2021

Descrizione delle modifiche richieste

Considerato che la sezione I indicata è di circa 20 pagine ed è molto descrittiva e rimanda a diversi allegati e ad altri paragrafi, si rinnova la richiesta di un prospetto riassuntivo schematico delle numerose modifiche richieste, anche al fine di consentire la predisposizione dell'atto autorizzativo. Si rimette ogni determinazione all'A.C.

La Società ha riscontrato in modo riassuntivo le modifiche richieste, che ARTA ha riportato nel prospetto seguente:

Modifiche richieste	Descrizione modifica	Riferimenti tabelle
Inserimento operazione R5	Cessazione della qualifica di rifiuto per il rottame di vetro generato nel corso del processo ai sensi del Regolamento europeo n. 1179/2012	
Ampliamento e riorganizzazione degli spazi esterni	Nuova area esterna (v. Figura 3-1 SPA) adibita alla gestione dei rifiuti, impermeabilizzata, ribassata di circa 1 metro dalla quota del p.c. della restante parte di piazzale e vie di transito, coperta con tensostruttura, dotata di griglie di raccolta colattici e pozzetti ciechi di raccolta sversamenti, questi ultimi gestiti come rifiuti	
Aumento delle giacenze istantanee	Aumento potenzialità di messa in riserva R13, ferma restando la potenzialità annuale di trattamento già autorizzata	Vedi tabelle 2-1 e 2-2
Inserimento di nuovi codici dell'EER	Inserimento codici EER 160211* e 200123* (altri RAEE) su cui eseguire la sola operazione di messa in riserva R13	Vedi tabelle 2.3 e 2.4
	Inserimento codici EER non RAEE (<u>ma ad essi riconducibili</u>) su cui eseguire la sola operazione di messa in riserva R13: pile e batterie (codici EER 160601*, 160602*, 160603*, 160604, 160605, 160606*, 200133*, 200134), condensatori e trasformatori contenenti PCB (codici EER 160209*, 160210*) e toner (codici EER 080317*, 080318),	
	Inserimento nella linea Monitor e nella linea Lampade (già BluBox) di codici EER <u>associati a tipologie di RAEE già autorizzati</u> : Codici EER 160213* e 160215*	
	Inserimento nella linea Monitor e nella linea Lampade (già BluBox) di rifiuti <u>aventi le medesime caratteristiche merceologiche e costruttive dei RAEE</u> ma provenienti da altri settori produttivi (autodemolizione). Codici EER 160108* e 160121*	
	Inserimento nella linea RAEE di <u>rifiuti aventi le medesime caratteristiche merceologiche e costruttive dei RAEE</u> ma provenienti da altri settori produttivi (settore fotografico). Codici EER 090110, 090111* e 090112	
	Inserimento nella linea RAEE di <u>rifiuti aventi le medesime caratteristiche merceologiche e costruttive dei RAEE</u> ma provenienti da altri settori produttivi (autodemolizione). Codice EER 160121*	
	Integrazione della lista dei codici dell'EER attualmente autorizzati per la linea Cavi con quelli già autorizzati per altre linee produttive: Codici EER 191002, 191003, 191004, 191006, 191202, 191203, 191212	
	Inserimento nella linea Cavi di rifiuti <u>riconducibili ai cavi elettrici o comunque a metallo ricoperto</u> provenienti da altri settori produttivi (autodemolizione e demolizioni civili ed industriali): Codici EER 160117, 160118, 170401, 170402, 170407, 200140.	
Richiesta di inserimento dell'attività "preparazione al riutilizzo"	Inserimento attività di "preparazione al riutilizzo" (art. 183, comma 1, lettera q), associata all'operazione di recupero R4, su tutte le tipologie di RAEE conferibili all'impianto, ad eccezione di quelle contenenti PCB, amianto e sorgenti radioattive e/o di tutte quelle che possono comportare un aggravamento dei rischi per l'ambiente e per la salute umana	Tabella 2-5
Modifica dei processi di trattamento	Associazione delle specifiche operazioni di recupero di cui all'allegato C del D. Lgs 152/2006 alle fasi di processo	Tabella 2-6
	Ridefinizione delle attività di trattamento associate alle operazioni di recupero di cui all'allegato C del D. Lgs. 152/2006 autorizzate	
	Individuazione delle operazioni codificate come R12: pretrattamento, disassemblaggio, raggruppamento preventivo all'avvio al successivo trattamento.	
	Definizione dei criteri gestionali delle fasi di preaccettazione, accettazione e gestione delle situazioni "anomale" dei rifiuti in ingresso comprese modifiche dei locali in modo che gli accessi siano differenti a seconda della tipologia di rifiuto	
	Definizione dei criteri gestionali da adottare per la sola messa in riserva	Tabella 2-7

	Definizione dei criteri gestionali da adottare nelle fasi di trattamento.	
Modifiche al controllo di processo ed al piano di monitoraggio e controllo	<p>Giacenza massima pari a 12 mesi per i rifiuti in sola messa in riserva (R13).</p> <ul style="list-style-type: none"> - <u>Richiesta di giacenza massima pari a 3 anni per i semilavorati</u>, ossia quei rifiuti generati a seguito di operazioni di recupero preliminari (R12) e quindi, nelle fasi di pretrattamento, disassemblaggio e/o raggruppamento (in deroga dal divieto di cui all'art. 187 comma 1) preventivo all'avvio a successivo trattamento interno (R3, R4, R5) - <u>Richiesta di giacenza massima pari a 3 anni per i rifiuti cessati</u>, ossia quei rifiuti sottoposti ad un processo di trattamento mediante il quale è stata persa la qualifica di rifiuto ed acquisita quella di prodotto (R3, R4, R5). In questo caso, la proposta formulata introduce una possibile proroga dei 3 anni di giacenza in impianto sempre che il gestore provveda a dimostrare e documentare la sussistenza dei requisiti e delle condizioni previste dalla normativa di settore. - <u>Richiesta giacenza massima pari a 3 mesi per i rifiuti decadenti dal processo di trattamento che non sono destinati e/o adeguati ad essere avviati a successivo trattamento interno</u> (R3, R4, R5) e per quei rifiuti che sono stati prodotti nell'ambito della normale gestione dell'impianto 	

Valutazioni ARTA

Con riferimento all'ultima riga della tabella sopra riportata, si ritiene che il prolungamento dei tempi di giacenza fino a 3 anni non sia accoglibile, anche tenendo conto delle indicazioni di cui al D. Lgs. 36/03 e della Circolare 1121 del 21/1/2019. Pertanto si ritiene che i rifiuti detenuti in messa in riserva, compresi quelli in attesa di lavorazione nell'impianto e quelli derivanti dall'operazione R12, non possano stazionare nell'impianto per un periodo superiore ad un anno. La medesima tempistica è auspicabile che sia applicata anche ai materiali che hanno cessato la qualifica di rifiuto.

I rifiuti conto proprio, prodotti dall'attività, devono essere detenuti nel rispetto delle condizioni previste dall'art. 185 bis del D. lgs. 152/06 per il Deposito Temporaneo.

Si ritiene altresì che i rifiuti detenuti in sola messa in riserva R13 debbano essere conferiti a soggetti autorizzati per il recupero finale, escludendo ulteriori passaggi ad impianti di stoccaggio, se non strettamente collegati agli impianti di recupero di cui ai punti da R1 a R12 dell'allegato C relativo alla Parte Quarta del d.lgs. n. 152 del 2006. Per impianto strettamente collegato si intende un impianto dal quale, per motivi tecnico/commerciali, devono necessariamente transitare i rifiuti perché gli stessi possano accedere all'impianto di recupero/smaltimento finale.

BAT

Richieste di cui alla nota ARTA n. 58031 del 26/11/2021

Si ritiene che la Società debba ricercare tutti i metalli nelle emissioni indicate (E1, E2, E3, E7) per almeno tre autocontrolli, con cadenza annuale, utilizzando metodiche ufficiali (come UNI EN 14385) nel rispetto della gerarchia indicata all'art. 271 del D. Lgs. 152/06. I metalli che fossero rinvenuti al di sopra dei limiti di rilevabilità nel corso di almeno un autocontrollo dovranno essere inseriti definitivamente nel QRE e nel PMC, indicando congrui VLE nel rispetto dei valori limite definiti dalla parte V all. I al D. LGS. 152/06 ridotti almeno del 30 % ai sensi della DGR 517/07, su cui Arta si riserva di esprimere le proprie valutazioni. I nuovi QRE e PMC dovranno essere recepiti nell'AIA.

Riscontro fornito dalla Società con la documentazione di dicembre 2021

Alla luce delle sopra esposte considerazioni e delle richieste formulate dallo stesso ente nel parere in fattispecie, la scrivente ritiene ragionevole desumere l'effettiva disponibilità dell'ente di controllo a voler perseguire le indicazioni segnalate nella decisione comunitaria ed in base alle quali è opportuno individuare i parametri rilevanti e procedere allo scarto di quelli presenti al di sotto delle soglie di interesse. Ne consegue, quindi, che il gestore provvederà a:

- Integrare, laddove necessario, la lista dei metalli con quelli indicati dall'ente di controllo nel proprio parere da ricercare nel corso di n. 3 campagne di monitoraggio successive sui camini E1, E2, E3, E7.
- Valutare, sui valori medi ottenuti nelle campagne di monitoraggio, la rilevanza di ciascun metallo (ivi compresi quelli già inseriti nel quadro emissivo vigente) in base ai risultati ottenuti e comunque, mantenendo quelli che presentano valori di concentrazione superiori al limite di rilevabilità della metodica.
- Ridefinizione del nuovo quadro emissivo ed aggiornamento del PMC.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni di dicembre 2021

Si ribadisce la richiesta già formulata, specificando che i metalli da monitorare nel corso di almeno tre autocontrolli sono: As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V e, qualora uno o più di essi venga rinvenuto al di sopra dei limiti di rilevabilità in almeno un autocontrollo, occorre integrare il QRE e il PMC. Come richiesto dalla Società, le modalità e metodiche di monitoraggio potranno essere preventivamente concordate con il Distretto Arta di L'Aquila.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 58031 del 26/11/2021

Alla luce dei chiarimenti forniti dall'azienda, si ritiene, in linea con le BATc, che la Società debba effettuare il monitoraggio per almeno tre autocontrolli nell'emissione E7 dei ritardanti di fiamma bromurati, con frequenza annuale, concordando con il Distretto Arta di L'Aquila le modalità di monitoraggio. Qualora gli stessi vengano rinvenuti al di sopra dei limiti di rilevabilità in almeno un autocontrollo, la Società dovrà aggiornare il QRE indicando un congruo VLE, utilizzando i criteri individuati dalla DGR 517/07, su cui Arta si riserva di esprimere le proprie valutazioni, previa eventuale consultazione dell'ISS.

Riscontro fornito dalla Società con la documentazione di dicembre 2021

Richiamando anche lo studio pubblicato dall'INAIL "Procedura sperimentale per la determinazione dei ritardanti di fiamma alogenati presenti in ambienti di lavoro", si conferma che tali sostanze sono da ricercarsi sul particolato e non già in forma vapore in forza del loro alto peso molecolare.

Ciò detto, la richiesta formulata dall'ente di controllo sembrerebbe di difficile attuazione visto e considerata la mancanza di metodiche ufficiali per il campionamento e le determinazioni analitiche in forma aerodispersa. Ne consegue, quindi, la proposta di ricercare tali composti sul particolato emesso fermo restando che sia tecnicamente possibile prelevare un quantitativo sufficiente di particolato da avviare in laboratorio per le determinazioni analitiche.

Analogamente a quanto già detto per i metalli, il monitoraggio delle emissioni in atmosfera e la contestuale ricerca di BFRs sulle polveri emesse sarà reiterato per n. 3 campagne annuali consecutive. In base ai risultati collezionati, sarà possibile confermarne il mantenimento nel quadro emissivo o meno.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni di dicembre 2021

Come già indicato, le modalità di campionamento ed analisi dei ritardanti di fiamma nelle emissioni saranno proposte dalla Società e sottoposte alla valutazione tecniche del Distretto Arta di l'Aquila. Qualora non siano disponibili metodiche valide e/o riconosciute, l'A.C., sentita Arta, potrà disporre la sospensione temporanea dell'autocontrollo dei ritardanti di fiamma bromurati, fino all'emanazione di una metodica riconosciuta.

Richieste di cui alla nota ARTA n. 58031 del 26/11/2021

Si ritiene opportuno che nell'AIA sia indicato che per i punti di emissione E7, in linea con le BATc, possono essere presenti emissioni di ritardanti di fiamma bromurati, e nei punti di emissione E1, E2, E3, E7 possono essere presenti emissioni di altri metalli in aggiunta a quelli già indicati quali As, Cd, Co, Cr, Cu, Mn, Ni, Pb, Sb, Se, Tl, V.

Riscontro fornito dalla Società con la documentazione di dicembre 2021

Come detto nei precedenti paragrafi, la scrivente ritiene opportuno proporre l'adozione di siffatte modalità operative:

- Integrazione del quadro emissivo con i metalli indicati nel parere ARTA e monitoraggio per n. 3 campagne annuali consecutive. Alla luce dei risultati analitici ottenuti per tutti i metalli monitorati, il proponente provvederà alla modifica del quadro emissivo includendo tutti quei metalli che hanno fatto registrare valori al di sopra del limite di rilevabilità strumentale e per contro, ad eliminare quelli che hanno restituiti valori non quantificabili.
- Determinazione dei valori di concentrazione dei BFRs sui rifiuti prodotti dalle lavorazioni e sulle polveri campionate sui vari punti emissivi, fermo restando che sia tecnicamente possibile prelevare un quantitativo sufficiente di particolato da avviare in laboratorio per le determinazioni analitiche.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni di dicembre 2021

Si chiarisce che la richiesta di Arta di indicare nell'AIA quanto sopra indicato è finalizzata a sottolineare che, qualora tali inquinanti saranno rinvenuti al di sopra dei limiti di rilevabilità nei monitoraggi, il loro inserimento nel QRE non costituisce modifica dell'AIA ma l'attuazione di una prescrizione in linea con le BATc.

EMISSIONI IN ATMOSFERA

Richieste di cui alla nota ARTA n. 58031 del 26/11/2021

Si reitera la richiesta di una planimetria contenente anche la legenda dei punti di emissione, da allegare all'atto autorizzativo.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni di dicembre 2021

La Società ha riportato in allegato 1 la planimetria con la legenda dei punti di emissione. Si ritiene che tale planimetria debba essere parte integrante dell'AIA.

D. Lgs. 105/15

Richieste di cui alla nota ARTA n. 58031 del 26/11/2021

Considerato che nella sezione C.3 non è fornita alcuna indicazione sull'assoggettabilità al D. Lgs. 105/15 dei rifiuti, si reitera la richiesta già formulata che non è stata riscontrata.

Riscontro fornito dalla Società con la documentazione di dicembre 2021

L'Elaborato tecnico descrittivo è stato integrato come segue:

C.3 Presenza di sostanze di cui all'All.1 del D. Lgs. 105/15

La tabella va compilata anche se i quantitativi sono inferiori alle soglie di cui al D.Lgs. 105/15

Per gli stabilimenti di soglia superiore (RIR) o inferiore inserire la data dell'ultima visita ispettiva ai sensi dell'art. 27 del D. Lgs. 105/15 _____

Sostanza/preparato (allegato 1/parte 1)	Sostanza/preparato (allegato 1/parte 2)	Quantità max presente in azienda	u.m.
Mercurio		20,8	ton
Piombo		63	ton
Cadmio		3,75	ton
PCB		2,28	ton

Valutazioni ARTA sulle integrazioni di dicembre 2021

La tabella sopra riportata è basata sulle valutazioni contenute nella relazione tecnica allegata all'istanza di riesame dell'AIA. Di seguito si riporta la tabella illustrativa delle modalità di calcolo dei quantitativi di sostanza pericolose contenuta nel rifiuto.

Tabella C-1 - Verifica assoggettabilità Seveso III

RIFIUTO	GIAC. IST.	SOSTANZA	QUANT. STIM.	FRASI DI RISCHIO	CAR. PER. SEVESO	SOGLIA MINORE / MAGGIORE
Monitor	200 ton	Mercurio ~ 8% ()	20,8 ton	H330 Ac.Tox2	H2	50 / 200
Sorgenti luminose	60 ton			H360 Repr.1	NA	
				H372 STOT Re1	NA	
				H400 Aq.Ac.1 H410 Aq.Cr.1	E1	100 / 200
RIFIUTO	GIAC. IST.	SOSTANZA	QUANT. STIM.	FRASI DI RISCHIO	CAR. PER. SEVESO	SOGLIA MINORE / MAGGIORE
Pile e batterie, condensatori	90 ton	Piombo ~ 70% (i)	63 ton	H373 STOT Re2	NA	
				H360 Repr.1	NA	
				H332 Ac.Tox.4	NA	
				H302 Ac.Tox.4	NA	
	25 ton	Cadmio ~ 12% (ii)	3,75 ton	H400 Aq.Ac.1 H410 Aq.Cr.1	E1	100 / 200
				H330 Ac.Tox.2	H2	50 / 200
				H361 Repr.2	NA	
				H341 Muta.2	NA	
				H350 Carc.1B	NA	
				H372 Repr.Exp.1	NA	
				H400 Aq.Ac.1 H410 Aq.Cr.1	E1	100 / 200

Condensatori presenti nel 7,6% dei monitor in giacenza (v. Nota 41)	15,2 ton	PCB ~ 15% (iii)	2,28 ton	H410 Aq.Cr.1		
				H302 Ac.Tox.4	NA	
				H315 Skin Irr.2	NA	
				H400 Aq.Ac.1 H410 Aq.Cr.1	E1	100 / 200
Toner	50 ton	Sostanze "standard" ~ 10% (iv)	5 ton	H226 Fl.Liq.2, T≤60°C	P5	10 / 50
				H330 Ac.Tox.2	H2	50 / 200
				H400 Aq.Ac.1 H410 Aq.Cr.1	E1	100 / 200
				H411 Aq.Cr.2	E2	200 / 500

Come già richiesto, si chiede di valutare, in aggiunta a quanto sopra, se il rifiuto nel suo complesso rientra in una delle categorie del D. Lgs. 105/15.

Si propone pertanto all'Autorità Competente la seguente prescrizione.

⇒ La Società dovrà effettuare, entro tempistiche indicate dall'A.C., uno specifico approfondimento sulla applicabilità del D. Lgs. 105/15 allo stabilimento, considerando il quantitativo complessivo di rifiuto e verificando se esso può rientrare in una delle categorie di cui al D. Lgs. 105/15. Tale approfondimento deve consentire di valutare in modo conservativo se lo stabilimento può detenere rifiuti, classificati come sostanze/miscele, in quantitativi superiori alle soglie del D. Lgs. 105/15.

Qualora, sulla base dell'approfondimento di cui sopra, il Gestore ritenga di non poter detenere rifiuti, classificati come sostanze/miscele pericolose, in quantitativi superiori alle soglie del D. Lgs. 105/15, si ritiene che presso lo stabilimento debba essere presente un sistema informatizzato che consenta in tempo reale di conoscere i quantitativi detenuti rispetto alle soglie Seveso, in modo da garantire che non venga superata la seconda colonna dell'all. 1 al D. Lgs. 105/15, verificando altresì anche che le somme pesate dei quantitativi siano inferiore ad 1. In fase di controllo deve essere reso prontamente disponibile il prospetto dei quantitativi di sostanze pericolose detenuti e la posizione rispetto al D. Lgs. 105/15.

Resta inteso che, qualora il Gestore, a seguito degli approfondimenti di cui sopra, ritenga di poter detenere rifiuti, classificati come sostanze/miscele pericolose, in quantitativi superiori ad una delle soglie Seveso, dovrà darne comunicazione e dare seguito agli adempimenti previsti dal D. Lgs. 105/15, entro i termini ivi stabiliti.

Screening per la relazione di riferimento

La Società ha riportato nelle integrazioni datate dicembre 2021 alcune puntualizzazioni.

Si rimanda alle valutazioni già espresse nel parere ARTA prot. n. 58031 del 26/11/2021

SCARICHI IDRICI

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 58031 del 26/11/2021

Non è chiaro cosa l'azienda intende per "la rete di raccolta è quella gestita da terzi con i quali il Gestore ha sottoscritto il servizio di depurazione della prima pioggia". Inoltre, in allegato 2 è presente "lo schema impermeabilizzazione tipo" e non la rete idrica. Si reiterano pertanto le richieste già formulate, demandando ogni determinazione all'A.C.

Riscontro fornito dalla Società con la documentazione di dicembre 2021

In merito al primo chiarimento richiesto dall'ARTA, si richiama quanto già presentato in occasione della domanda di AIA presentata dall'allora proponente Accord Phoenix nell'ottobre 2016 ed allegati alla sezione D "Ciclo acque" e nelle integrazioni del marzo 2017 sempre allegati alla sezione D sopra richiamata:

- Nell'ottobre 2016 fu presentata l'autorizzazione allo scarico delle acque reflue industriali rilasciata dall'ente competente al Consorzio Vetoio conseguente nulla osta rilasciato dal citato ente consortile al servizio di fognatura e depurazione a seguito di richiesta di adesione presentata dall'allora gestore adesso AURA SpA. Quest'ultimo documento fu presentato in occasione della domanda di AIA del marzo 2017.

- Sempre in occasione delle medesime procedure amministrative, sono stati trasmessi prima il layout della rete fognaria (vd. Figura 9-1) che, ricordiamo, è gestita dall'ente consortile ed asservita all'impianto di cui trattasi e successivamente, un ulteriore documento contenente un maggiore dettaglio (vd. Figura 9-2).

In Allegato 3 al presente documento si inserisce lo schema della rete fognaria integrato con l'area di nuovo ampliamento dell'attività produttiva dotata di n. 2 pozzetti di raccolta dai quali eventuali liquidi percolanti sono avviati in serbatoio di raccolta fuori terra per essere poi sottoposti a campionamento, classificazione ai sensi della vigente normativa ed avvio a destino in impianto terzo.

Valutazioni ARTA sulle integrazioni di dicembre 2021

Dalla planimetria in allegato 3, sembra evincersi che le acque meteoriche di dilavamento di una parte del piazzale e delle coperture confluiscono verso lo scarico SF2, mentre una parte delle acque di piazzale e delle coperture confluisce verso lo scarico SF3, ed una parte non confluisce verso né SF2 né SF3, ma verso pozzetti non denominati ovvero nel medesimo collettore di allaccio di SF2/SF3 ma a valle di tali pozzetti.

Risulta evidente, altresì, che la Società non dispone di vasche di prima pioggia e non separa la prima pioggia da quella eccedente.

Dall'ETD tabella D.2.4 sembra evincersi che solo lo scarico SF2 viene considerato a rischio di dilavamento di sostanze pericolose e comprende anche le coperture, mentre la tabella D.4.2 comprende anche lo scarico SF2 fra quelli soggetti al controllo del rispetto dei limiti. Infatti nel PMC è previsto il campionamento annuale sia di SF2 sia di SF3, ma sembra stabilire che i limiti da rispettare siano quelli di scarico in corpo idrico superficiale (tab. 3 all. 5 parte III D. L.Gs. 152/06), come risulterebbe dalla tabella L.2, anch'essa stralciata dall'ETD.

D.2.4 Scarichi acque meteoriche (acque prima pioggia)						
Provenienza	Sigla scarico finale	Coordinate	Superficie dilavata m ²	Recettore	Inquinanti potenzialmente dilavati	Modalità di raccolta, trattamento o di smaltimento
Civile	SF1	365278.48 m E 4690721.77 m N	-	Fognatura consortile	-	Depuratore Consortile
Copertura del fabbricato sud	SF2	365214.45 m E 4690590.56 m N	7.900 mq	Rete consortile	-	-
Piazzali lato sud	SF2	365214.45 m E 4690590.56 m N	3.500 mq	Rete consortile	Polveri, olii legati al traffico veicolare	v. impianto consortile

D.2.4.1 L.R. 31/10		
L'azienda è sottoposta agli adempimenti previsti dalla L. R. 31/10	<u>SI</u>	NO

D.4.2 Sistemi di controllo				
Sigla scarico	Dispositivi di controllo	Punto di controllo dei sistemi di trattamento	Modalità di controllo (inclusa frequenza)	Parametri controllati
SF1	Analisi da laboratorio qualificato	Pozzetto fiscale acque nere	Analisi annuali	Rispetto dei valori per lo scarico in rete fognaria
SF2	Analisi da laboratorio qualificato	Pozzetto fiscale acque meteoriche area (raccolta copertura capannone area sud e piazzali)	Analisi annuali	Rispetto dei valori per lo scarico in rete fognaria
SF3	Analisi da laboratorio qualificato	Pozzetto fiscale acque meteoriche area (raccolta copertura capannone area nord e piazzali)	Analisi annuali	Rispetto dei valori per lo scarico in rete fognaria

L.2. Emissioni in acqua

Punto di scarico	Fonte	Coord.		Recettore
		N	E	
SF1	Civile	4690721.77	365278.48	Fognatura consortile "acque nere"
SF2	Copertura e piazzali lato sud	4690590.56	365214.45	Fognatura consortile "acque bianche" (corpo idrico superficiale)
SF3	Copertura e piazzali lato nord	4690683.05	365315.45	Fognatura consortile "acque bianche" (corpo idrico superficiale)

Si richiama quanto stabilito dall'art. 18 della LR 31/10

1. Le superfici scolanti dei settori produttivi o attività di cui all'articolo 17 commi 1 e 2, interessate da operazioni e attività dalle quali possa derivare un rischio di inquinamento devono essere rese impermeabili. Devono inoltre essere realizzati:

- a) un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e di lavaggio a tenuta e tale da impedire l'immissione delle acque eccedenti quelle di prima pioggia, se del caso, con attigua vasca volano;
- b) un idoneo sistema trattamento delle acque raccolte in situ o il convogliamento di tali acque in impianti di depurazione con modalità tali da rispettare le normali portate diluite della rete.

⇒ Si chiede alla Società di correggere le incongruenze nelle sopra riportate tabelle dell'ETD, chiarendo se SF2 ed SF3 siano entrambi scarichi di acque meteoriche a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, soggetti alla LR 31/10. Occorre altresì specificare se il recapito degli stessi è verso rete fognaria dotata di depuratore o verso acque superficiali. Si sottolinea che, se SF2 ed SF3 sono scarichi di acque meteoriche a rischio di dilavamento di sostanze pericolose, in linea con la LR 31/10 occorre che sia realizzato un sistema di raccolta delle acque di prima pioggia e che esse siano trattate prima dello scarico ovvero che confluiscano verso un depuratore idoneo al loro trattamento.

⇒ Si invita inoltre l'Autorità Competente a chiedere al Consorzio Vetoio se la rete fognaria che accoglie le acque di SF2 ed SF3 recapita verso un idoneo impianto di depurazione idoneo a trattare le acque meteoriche di Aura.

⇒ Si chiede alla Società di chiarire le motivazioni per le quali, sulla base della planimetria in allegato 3 alle integrazioni, una porzione delle acque meteoriche di piazzale confluiscano nella rete fognaria a valle

di SF2 ed SF3 e non è pertanto sottoposta a controllo periodico, mentre un'ulteriore porzione confluisce in un altro punto di scarico, di cui non è chiara la destinazione.

- ⇒ Fatto salvo l'esito degli approfondimenti di cui sopra, si ritiene che le acque di prima pioggia debbano essere monitorate con frequenza almeno quadrimestrale, compatibilmente con gli eventi meteorici.
- ⇒ Per completezza, si evidenzia infine che dalla planimetria in allegato 3 si evince che solo una parte delle acque domestiche confluisce verso il pozzetto SF1, mentre è presente un'ulteriore "fossa settica" nella porzione restante di piazzale che non sembra dotata di pozzetto di campionamento e di cui non è specificato quale sia il recapito finale.

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 58031 del 26/11/2021

Considerato che la richiesta "di dare evidenza che l'introduzione dei nuovi codici EER sia compatibile con il trattamento e recupero dei RAEE" è contenuta nel Giudizio del CCRVIA, rilasciato successivamente all'esame dello Studio Preliminare Ambientale, occorre che la Società produca i chiarimenti richiesti.

Valutazioni Arta sulle integrazioni prodotte dalla Società a dicembre 2021

Si rimanda a quanto indicato nel paragrafo 2 della documentazione integrativa, da cui si evince che i nuovi codici EER dei rifiuti trattati identificano rifiuti aventi le medesime caratteristiche merceologiche e costruttive dei RAEE ma provenienti da altri settori produttivi.

RIFIUTI

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 58031 del 26/11/2021

Si chiede che nella planimetria sia indicato in modo più esplicito in quali aree si effettua la sola messa in riserva.

Valutazioni Arta sulle integrazioni prodotte dalla Società a dicembre 2021

La Società ha prodotto in allegato 4 la planimetria delle aree di deposito dei rifiuti, nella quale sono chiaramente identificate le aree. Si ritiene che tale planimetria debba essere inserita nell'AIA.

Richieste di cui alla nota ARTA prot. n. 58031 del 26/11/2021

Si reitera la richiesta di effettuare un confronto puntuale fra quanto richiesto dalla Circolare e quanto attuato. Si ricorda che il 7/10/2021 è stato pubblicato il DPCM 27/8/2021, che pone in capo ai gestori l'obbligo entro il 6/12/21 di trasmettere tutte le informazioni utili per l'elaborazione del PEE, secondo quanto previsto dall'allegato al DPCM citato.

Valutazioni Arta sulle integrazioni prodotte dalla Società a dicembre 2021

La Società ha prodotto il confronto con la Circolare, dal quale si evince che, anche per effetto delle modifiche oggetto dell'istanza, l'installazione rispetta o rispetterà le indicazioni della Circolare 1121 del 21/01/2019.

Si propongono all'Autorità Competente le seguenti prescrizioni:

- ⇒ L'azienda chiede di effettuare la miscelazione di rifiuti pericolosi in deroga al divieto di cui all'art. 187 del D. LGS. 152/06, come indicato nella tabella G-10 di seguito riportata.

Si ritiene che, preliminarmente alla miscelazione, nel caso di presenza di sostanze chimiche che possono reagire fra loro, l'azienda effettui prove di miscibilità, registrandone gli esiti. Le miscelazioni dovranno sempre essere effettuate in modo da garantire la tracciabilità dei rifiuti miscelati.

Tabella G-10 - Procedura formale per la miscelazione in deroga

CARICO / SCARICO	OPER.	VOCE DELL'EER	HP	QUANTITÀ	TIPOLOGIA	AREA	NOTE
Carico	R13	200121*	HP6	x	Neon	A4	Registrazione sul registro di C/S del rifiuto in ingresso
Carico	R13	200121*	HP14	y	Neon	A4	
Carico	R13	160213*	HP4 HP14	z	Neon	A4	
Scarico	R12	200121*	HP6	x	Neon	A4	Registrazione sul registro di C/S dell'operazione interna di scarico per miscelazione in deroga
Scarico	R12	200121*	HP14	y	Neon	A4	
Scarico	R12	160213*	HP4 HP14	z	Neon	A4	
Carico	R12	200121* (i)	HP4 HP6 HP14	x+y+z	Neon	A4	Registrazione sul registro di C/S dell'operazione interna di carico del rifiuto per l'intera quantità e sommatoria HP

CARICO / SCARICO	OPER.	VOCE DELL'EER	HP	QUANTITÀ	TIPOLOGIA	AREA	NOTE
Scarico	R4	200121*	HP4 HP6 HP14	x+y+z	Neon	A4	Registrazione sul registro di C/S dell'operazione interna di scarico del rifiuto per avvio a trattamento
Carico	-	191202	-	...	Metallo	DT	Registrazione sul registro di C/S dell'operazione interna di carico dei rifiuti decadenti dal trattamento da posizionare in Deposito Temporaneo
Carico	-	191205	-	...	Vetro	DT	
Carico		191003*	Polveri fluorescenti, etc.	DT	
...		...					

(i) la codifica del rifiuto prodotto dall'operazione R12 di raggruppamento in deroga dall'art. 187 comma 1 del DLgs 152/2006 è da definirsi con il cd "criterio del codice prevalente" ossia il rifiuto prodotto sarà codificato con la medesima voce dell'EER del rifiuto presente in maggiore quantità.

Pertanto, il raggruppamento in deroga all'art. 187 comma 1 del DLgs 152/2006 preventivo al trattamento è ammesso per quei rifiuti che sono conferiti in impianto con diversa codifica e diverse caratteristiche di pericolo, aventi medesima natura e caratteristiche chimico, fisiche e merceologiche, nonché destinati al medesimo trattamento interno.

⇒ Per quanto attiene alle attività di manutenzione demandate a Società esterne (p.e. Tecnopolo d'Abruzzo), Aura dovrà garantire che le stesse siano eseguite con le modalità e frequenze richieste dalla Circolare.

Per quanto attiene al PEE, si prende atto di quanto dichiarato dalla Società:

12.2 PEE

In data 06/12/2021 è stato trasmesso alla Prefettura di L'Aquila - Dipartimento di Protezione Civile il modulo di dichiarazione di cui all'allegato C.2 del DPCM 27 agosto 2021 recante le informazioni relative all'impianto necessarie affinché gli Enti Competenti possano redigere il Piano di Emergenza Esterno (PEE).

In Allegato 5 le ricevute di trasmissione a mezzo PEC del documento sopraccitato.

CESSAZIONE DELL'ATTIVITÀ

La Società, nelle integrazioni datate dicembre 2021, ha dichiarato quanto segue:

Pur prendendo atto di quanto argomentato dall'ente di controllo per la fattispecie, tenuto però conto di quanto prescritto dalla normativa vigente su tale argomento e quanto riportato nelle BREF Waste Treatment (2018), la scrivente trasmette il "piano di dismissione e ripristino dei luoghi" contenente le attività da adottare in caso di cessazione dell'attività produttiva. Tale documento andrà ad integrare la documentazione già agli atti al fine di darne piena rispondenza alle disposizioni normative cogenti ed a quelle di riferimento.

Si rimette in Allegato 6 il documento sopra citato.

Si ritiene che il Piano di dismissione in allegato 6, debba essere parte integrante dell'AIA, in aggiunta alle indicazioni di cui alla relazione ARTA prot. n. 58031 del 26/11/2021.

Il tecnico istruttore
Ing. Simonetta Campana
(firmato digitalmente)

Il Direttore del Distretto di L'Aquila
Dott.ssa Virginia Lena
Firmato digitalmente

Il Direttore dell'Area Tecnica
Dott.ssa Giovanna Mancinelli
Firmato digitalmente